

Interpello dell'Agenzia delle entrate rigoroso sulle richieste delle società in consolidato

06901

06901

Interessi passivi con trasloco

Le eccedenze devono essere trasferite alla fiscal unit

DI DULIO LIBURDI

E MASSIMILIANO SIRONI

Nel consolidato fiscale le eccedenze di interessi passivi indeducibili in capo ad un singolo soggetto devono essere tempestivamente trasferite alla fiscal unit. Il mancato trasferimento non può essere emendato mediante dichiarazione integrativa. Questi i due punti qualificanti dell'interpello n. 291/2023 dell'agenzia delle entrate.

La fattispecie. La situazione riguarda un consolidato fiscale nazionale, in cui vi è una delle due società che presenta in una pluralità di periodi di imposta passati, sia un'eccedenza di interessi passivi indeducibili in capo alla singola entità che un ammontare di perdite pregresse (maturate in vigenza del regime opzionale) riportabili. L'altro soggetto che ha optato per il consolidato fiscale, avrebbe potenzialmente la capacità di trasferire alla fiscal unit consolidata un'eccedenza di ROL inutilizzata per assorbire le eccedenze di interessi passivi trasferiti dall'altra società, ma proprio tale trasferimento non è stato fatto in alcuni periodi d'imposta in ragione di un documento di prassi dell'agenzia delle entrate (la circ. n. 19/09) con cui si ammetteva la possibilità del trasferimento al consolidato fiscale dell'eccedenza di interessi passivi ex art. 96 tuir alla condizione che il soggetto il quale ha generato tali oneri finanziari, trasmettesse al consolidato fiscale un reddito imponibile almeno pari agli interessi trasferiti.

Le motivazioni della prassi. La posizione appena sintetizzata trovava origine, per le Entrate, nell'evitare un aggravamento del divieto di cui all'art. 118 co. 2 tuir riguardante il divieto di trasferire al

consolidato le perdite pregresse all'entrata nel regime opzionale. Con la risoluzione n. 67/2019, l'agenzia delle entrate ebbe modo di tornare sul punto precisando che l'impostazione di prassi contenuta nella circolare non valeva nei casi in cui la società che aveva generato gli interessi passivi indeducibili e aveva anche le perdite fiscali, non aveva modo di utilizzare queste ultime (ad es.: perché strutturalmente in perdita fiscale): dunque, in assenza di un potenziale aggravamento dell'art. 118 co. 2 tuir, gli interessi passivi indeducibili sono comunque sempre trasferibili al consolidato fiscale anche in presenza di perdite fiscali pregresse.

L'oggetto della domanda. L'articolato quadro interpretativo sopra rappresentato ha condizionato il modo di operare del soggetto istante. La richiesta formulata nell'interpello concerne la possibilità di utilizzare l'eccedenza ROL 2022 della consolidante (trasferendola alla fiscal unit del consolidato) per utilizzare (sempre con il meccanismo della trasmissione) gli interessi passivi indeducibili ex art. 96, generati dalla consolidata e a suo tempo non trasferiti.

La risposta. Nella risposta a tali quesiti, l'agenzia delle entrate assume una posizione estremamente rigorosa, dando risposta negativa a due quesiti. Il tutto sulla base dell'unico presupposto per cui attraverso il comportamento a suo tempo espresso dalla consolidata con riguardo alla non trasferibilità dell'eccedenza di interessi passivi indeducibili di cui all'art. 96 tuir, la società avrebbe manifestato una ben precisa scelta per mantenere tali componenti negativi in capo a sé medesima ed utilizzarli nella deter-

minazione della propria singola base imponibile. Coerentemente con questa prospettiva, viene perciò negata la possibilità di presentare dichiarazioni integrative per rettificare una scelta a suo tempo effettuata. Tale quadro interpretativo, viene attenuato solo per i periodi di imposta antecedenti al chiarimento fornito con ris. n. 67/19, in quanto l'agenzia riconosce che la posizione assunta dalla consolidata (ancorché sia una scelta) origini da un errore della stessa derivante da una lettura incompleta della fattispecie, fatta su un documento interpretativo precedente (la circ. del 2009). L'approccio non pare del tutto condivisibile, poiché la possibilità di integrazione dovrebbe essere comunque sempre consentita secondo quanto previsto dall'art. 2 dpr n. 322/1998, laddove ad esito della stessa si avesse una ridefinizione della base imponibile e ciò a prescindere dalla qualificazione del comportamento originariamente tenuto dal contribuente quale "scelta" o piuttosto "errore", secondo un criterio che non pare essere tassativamente circoscritto. In ogni caso, si ritiene sempre possibile correggere (e quindi anche in questi casi) la dichiarazione originariamente presentata entro il termine dei 90 giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 2 co. 7 dpr. n. 322/1998.

— © Riproduzione riservata — ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1721 - T.1674

